

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 576)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 29 aprile 1964  
(V. Stampato n. 413)*

**d'iniziativa del deputato BRUSASCA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 maggio 1964*

Modifica all'articolo 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199,  
sul riordinamento dell'Ordine cavalleresco « al merito del lavoro »

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 6 della legge 27 marzo 1952 n. 199, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di cui all'articolo 4 è presieduto dal Ministro dell'industria e del commercio o dal Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero da lui designato ed è composto di:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

un rappresentante del Ministero degli esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

due rappresentanti del Ministero della agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalità giuridica e, in mancanza, dal Ministro dell'industria e del commercio;

quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro dell'industria e del commercio fra un numero triplo di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere confermati ».